

N. R.G. 1/2022 fall.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

---

IL GIUDICE DELEGATO

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.5.2022;

verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tra gli istanti Domenico Montuori e Maria Palma Sposato ed i rispettivi creditori, i quali non sono comparsi all'udienza odierna nonostante il decreto del 16.3.2022 sia stato loro regolarmente notificato a mezzo pec;

letta la relazione particolareggiata depositata dall'OCC;

richiamato il decreto del 16.3.2022 in ordine alla rilevata insussistenza di atti in frode ai creditori ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 1 della legge n. 3/2012;

ritenuto sussistente il requisito di cui all'art. 7, comma 2, lett. d-*ter*, dall'esame degli atti non emergendo gli estremi per qualificare come gravemente colposa la condotta dei debitori, in quanto:

- la documentazione prodotta non denota un sistematico ricorso al credito da parte dei debitori;
- le somme prese a prestito non appaiono esorbitanti in termini assoluti né manifestamente sproporzionate in relazione alle capacità reddituali dei debitori;
- le cause della crisi sono presumibilmente da ricercare nella menomazione della capacità reddituale di uno dei coniugi, affetto da invalidità al 70%, e, per converso, nella contemporanea insorgenza di necessità di spese correlate alla grave patologia del figlio della coppia;



verificata inoltre, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 3 della legge n. 3/2012, l'ammissibilità e la fattibilità del piano proposto dai debitori, come modificato in data 14.3.2022 a seguito dei rilievi giudiziali del 25.2.2022;

richiamata, con riferimento alla falcidia dei crediti chirografari prevista dal piano, la sentenza n. 65/2022 della Corte Costituzionale, secondo cui *“è la stessa ratio dell'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata”*;

ritenuto pertanto che l'ordinanza di assegnazione conseguita da Ifis (nell'ambito di una procedura esecutiva presso il terzo datore di lavoro del proprio debitore) non sia opponibile alla procedura, con la conseguenza che il relativo credito soggiace al trattamento falcidiato e dilazionato previsto dal piano in esame;

rilevato, dunque, che l'indebitamento del sig. Montuori ammonta ad euro 65.455,80 e presenta la seguente composizione:

- a) tassa sui rifiuti euro 803,00 al privilegio;
- b) debito verso Agenzia Entrate al privilegio per tasse automobilistiche euro 377,04 al privilegio;
- c) debito verso Agenzia Entrate al chirografo per euro 519,17
- d) debito verso Ifis al chirografo per euro 40.784,92
- e) debito verso Aler per canoni di locazione al chirografo per euro 22.971,67;

e che l'indebitamento della sig.ra Sposato ammonta ad euro 35.420,82, con la seguente composizione:

- a) Debito verso Agenzia Entrate al chirografo per euro 573,63
- b) debito verso Ifis al chirografo per euro 34.847,19;



osservato che ciascun debitore offre alla massa dei propri creditori l'importo mensile di euro 200,00, derivante dalla retribuzione percepita da ciascuno, e destinata, quanto alla sig.ra Sposato:

- al pagamento al 100% dei debiti in prededuzione del totale di euro 3.726,04 in un totale di 18 rate mensili (17 rate da euro 200 e l'ultima rata da euro 326,04);

- al pagamento nella percentuale del 25% degli altri debiti (totale di euro 35.420,82- totale da pagare: euro 8.855,20), in numero 43 rate mensili di euro 200,00 ed una da euro 255,20, e quanto al sig. Montuori:

- al pagamento al 100% dei debiti in prededuzione del totale di euro 5.028,68 in un totale di 17 rate mensili da euro 200,00, in una rata da euro 326,04, in successive 3 rate da 400,00 ed in una ultima rata da 102,64;

- al pagamento al 100% dei debiti privilegiati pari in totale ad euro 1.180,04 in due rate di euro 590,02;

- al pagamento nella percentuale del 25% degli altri debiti (totale altri debiti 64.275,76 – totale da pagare euro 16.068,94) in 43 rate mensili di euro 200,00 e in successive 18 rate da euro 400,00 ed infine in una ultima rata da euro 268,94;

precisato che il pagamento dei crediti prededucibili dovrà avvenire (salvo assenso di quest'ultimi) prioritariamente a quello dei creditori privilegiati;

valutata infine, anche sulla scorta delle considerazioni e delle ricerche svolte dall'OCC, la convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che i debitori non sono titolari di beni immobili, ma solo di beni mobili e mobili registrati (autovetture) prive di apprezzabile valore di liquidazione;

ritenuto, in definitiva, che gli istanti soddisfino il requisito di meritevolezza per accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e che il piano presenti adeguati requisiti di fattibilità e di maggior convenienza per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria;

PQM



omologa

il piano del consumatore proposto da SPOSATO MARIA PALMA e MONTUORI DOMENICO;

dando atto

che ai sensi dell'art. 12-ter della legge n. 3/2012, *“dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali”* e che *“ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano”*;

dispone

che l'OCC comunichi il presente decreto a tutti i creditori con le modalità di cui all'art. 15 comma 7 della legge 3/2012 e che lo stesso sia pubblicato sull'Albo pretorio del Comune di residenza del debitore, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio;

dispone

che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, con particolare riferimento alla puntualità dei pagamenti ai creditori, e riferisca prontamente al Giudice in merito ad eventuali difficoltà di esecuzione o violazioni del piano.

Si comunichi.

Busto Arsizio, 10/05/2022

**II GIUDICE DELEGATO**

dott. Nicolò Grimaudo

